



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG 92/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 208-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 30/09/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 208-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

ANTONIO LAMBERTI, c.f. LMBNTN78L24E473T, residente in Tarzo (TV),
Località Fratta n. 91

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da ANTONIO LAMBERTI ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;
ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte
debitrice ricorrente risiede in Tarzo (TV);

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra
adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte
debitrice, indica le cause dell'indebitamento (connesse ad un'attività di gestione di
un locale serale svolta in forma societaria dal 2005 e ad una successiva attività di
agente di commercio avviata dal ricorrente a partire dal 2008) e la diligenza
impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene
l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
del C.C.I.I.;

ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi
dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);
- la parte ricorrente ha debiti personali per € 265.000,00 circa;



- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili; è proprietaria soltanto di due motoveicoli e di un'automobile, dal presumibile valore di realizzo pari ad € 6.500,00 complessivi; percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo mensile netto di circa € 2.100,00 (il contratto è a tempo determinato, con scadenza al 31.12.2025, ma è altamente probabile che il ricorrente trovi facilmente una nuova occupazione), a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.600,00 (considerato l'apporto alle spese familiari della moglie) e a spese di procedura stimate in circa € 2.500,00 complessivi;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di ANTONIO LAMBERTI;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e la dott.ssa Micol De Carlo quale liquidatore;

ordina alla parte ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 23/09/2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri

